



Università degli Studi
Mediterranea
di Reggio Calabria

DOTTORATO DI RICERCA

Guida agli adempimenti

La presente guida, pensata e predisposta per agevolare tutti i soggetti coinvolti a vario titolo (dottorandi, coordinatori dei corsi di dottorato e tutors dei dottorandi) è suscettibile di modifiche, aggiornamenti ed integrazioni



1. Il Dottorato di Ricerca

Il Dottorato di Ricerca costituisce il terzo livello di formazione universitaria, grado più alto di specializzazione offerto dall'Università. Esso ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività. I Corsi di Dottorato sono articolati in cicli, di durata non inferiore a tre anni, comprensivi dei periodi di studio e di stages svolti in altre sedi in Italia e all'estero.

Le attività di ciascun anno accademico dei corsi triennali di Dottorato di Ricerca iniziano di norma il 1° novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo.

2. I requisiti per l'accesso

Si accede al corso di dottorato tramite una selezione pubblica che è indetta, almeno una volta all'anno. Possono partecipare alla selezione per l'accesso ai Corsi di Dottorato, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso, alla data di scadenza del bando di concorso, del titolo di laurea magistrale o titolo straniero idoneo, ovvero coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, entro la data di iscrizione al corso di dottorato, a pena di esclusione in caso di esito positivo della selezione. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione esaminatrice nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

Non possono prendere parte agli esami di accesso ad un Corso di Dottorato i dottorandi già iscritti col beneficio di una borsa. Coloro che risultano già iscritti senza borsa ad un Corso di Dottorato possono accedere, a seguito del superamento del relativo concorso di ammissione, purché rinuncino al Corso già frequentato ed inizino dal primo anno. Coloro che siano già in possesso del titolo di Dottore di ricerca, possono essere ammessi a frequentare, un diverso Corso di Dottorato di ricerca previo superamento del concorso di ammissione. In tal caso possono usufruire di borsa di dottorato solo coloro che hanno conseguito il titolo di Dottore di Ricerca senza aver goduto di alcuna borsa di dottorato.

Il bando di concorso può comprendere borse di studio derivanti da finanziamenti provenienti da Enti pubblici o privati, per le quali può essere richiesto il possesso di ulteriori requisiti, se indicati nelle convenzioni che regolano detti finanziamenti.

3. Il bando

Il bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, è adottato con provvedimento del Rettore che ne autorizza la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università, per almeno trenta giorni, nella sezione dedicata alla Scuola di Dottorato, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il bando di concorso indica:

- a) la denominazione e la durata di ciascun Corso di Dottorato attivato, con l'individuazione delle altre sedi universitarie nel caso di Corsi di Dottorato in forma associata in convenzione o in consorzio;
- b) per ogni Corso di Dottorato, il numero complessivo dei posti disponibili con borsa e senza borsa (nel limite di un posto ogni tre con borsa) e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario, con l'eventuale riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di dottorato;
- c) l'ammontare di ciascuna borsa di studio per ogni Corso di Dottorato;
- d) il contributo obbligatorio per la partecipazione al concorso di ammissione, in nessun caso rimborsabile, e i contributi d'iscrizione a carico dei Dottorandi, nonché la disciplina degli esoneri così come determinati dal Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca di Ateneo;
- e) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione;



- f) i requisiti generali e specifici richiesti;
- g) la lingua o le lingue straniere;
- h) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato, in tal caso è prevista una graduatoria separata;
- i) i criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici dell'esame di ammissione;
- j) la data e la sede delle prove di esame di ammissione;
- k) i criteri per la formazione della graduatoria di merito e per l'approvazione della stessa;
- l) le modalità per l'iscrizione ai Corsi di Dottorato;
- m) le modalità di assegnazione delle borse di studio;
- n) gli obiettivi del Corso di Dottorato e degli eventuali curricula in cui è articolato;
- o) le linee guida e le modalità di rendicontazione delle borse di studio nel caso lo richiedano specifici finanziamenti;
- p) le modalità di conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.

4. La domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso va compilata esclusivamente ON LINE a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul sito web istituzionale d'Ateneo, entro la data di scadenza fissata dal bando.

Per la compilazione della domanda, i candidati attraverso il link <https://unirc.esse3.cineca.it> dovranno:

- a) se già in possesso di SPID accedere nel menu in alto a sinistra cliccando sul tasto "login con SPID" e qualora non sia presente il proprio nominativo nella banca dati di Ateneo, è necessario completare la registrazione con i dati anagrafici.
- b) se non sono in possesso di SPID è necessario registrarsi cliccando nel menu in alto a sinistra sul tasto "registrati" e completare la registrazione inserendo i propri dati anagrafici. A registrazione completata il sistema invierà le credenziali all'indirizzo e-mail indicato nella registrazione.
- c) Completata la registrazione, accedere con le credenziali ricevute, cliccando nel menu in alto a sinistra, sul tasto "segreteria" e successivamente su "test di ammissione", quindi scegliere il corso di dottorato e "iscrizione test ammissione", compilare tutti i campi relativi alla prenotazione e allegare i documenti richiesti (tutti file dovranno essere denominati con la stessa dicitura indicata in piattaforma inserendo per prima il proprio Cognome-Nome Es: Rossi-Mario_Fotocopia firmata del documento di identità) sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato A del bando di concorso.
- d) Completata la prenotazione è necessario effettuare il versamento del contributo per la partecipazione al concorso, pari ad € 65,00 mediante la procedura "PagoPA" reperibile nell'area riservata di ESSE3. Non sono ammesse altre forme di pagamento, fatta eccezione per i candidati stranieri residenti o domiciliati fuori dal territorio nazionale, i quali potranno effettuare versamento del contributo di euro 65,00 in nessun caso rimborsabile, attraverso un bonifico sul Codice IBAN: IT55V0200816303000401060714 [BIC/SWIFT UNCRITM1585]conto intestato a UNIRC presso la tesoreria UNICREDIT di Reggio Calabria (filiale di Corso Garibaldi), indicando nella causale "contributo partecipazione concorso dottorato.....(indicare la denominazione del corso)".

Al fine del perfezionamento della domanda compilata in piattaforma ESSE3, **i candidati italiani**, dovranno scaricare il PDF della domanda di iscrizione al concorso, firmarla e inviarla a mezzo PEC al seguente indirizzo: amministrazione@pec.unirc.it, comprensiva della ricevuta del versamento del contributo di partecipazione e di tutta la documentazione prevista nell'Allegato A del bando. L'invio della PEC (che nell'oggetto deve riportare le seguenti informazioni: Cognome-Nome_concorso dottorato XL ciclo) deve essere effettuato entro i termini di scadenza del bando.

Al fine del perfezionamento della domanda compilata in piattaforma ESSE3, **i candidati stranieri** dovranno scaricare il PDF della domanda di iscrizione al concorso, firmarla e inviarla a mezzo e-mail al seguente indirizzo: protocollo@unirc.it, comprensiva della ricevuta del versamento del



contributo di partecipazione e di tutta la documentazione prevista nell'Allegato A del bando. L'invio della e-mail di cui al presente comma (che nell'oggetto deve riportare le seguenti informazioni: Cognome-Nome_concorso dottorato XL ciclo) deve essere effettuato entro i termini di scadenza del presente bando.

Le domande di partecipazione al concorso pervenute con mezzi diversi da quelli sopra indicati non saranno prese in considerazione.

I cittadini extracomunitari, alla domanda di partecipazione al concorso dovranno allegare tutti i titoli tradotti in una delle lingue della Comunità Europea e a seguito di superamento delle prove di ammissione, entro la scadenza dell'immatricolazione al dottorato, dovranno provvedere alla consegna dei titoli tradotti e legalizzati dall'Ambasciata o dal Consolato italiano nel paese d'origine.

5. Prove concorsuali

L'ammissione al Corso di Dottorato avviene sulla base di una selezione pubblica e consiste, di norma, in due prove, una scritta o valutazione dei titoli e del progetto ed una orale, intese ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica nei settori attinenti al Corso stesso.

Per ogni corso di dottorato, alla scadenza del bando, il Rettore nomina una Commissione giudicatrice, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento di Ateneo in materia di dottorato.

Il punteggio complessivo attribuibile è pari a 120 punti di cui 60 punti per la prova scritta o valutazione dei titoli e del progetto e 60 punti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito nella prova scritta o valutazione dei titoli e del progetto un punteggio non inferiore a 42/60.

La prova orale, il cui svolgimento è pubblico, si intende superata solo se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 42/60. La prova orale, comprendente anche la verifica della conoscenza della lingua straniera.

Gli esiti delle singole prove, sottoscritte dal Presidente e dal segretario della Commissione, sono pubblicate al link: https://www.unirc.it/ricerca/bandi_dottorati_ricerca.php in corrispondenza ad ogni corso di dottorato.

Al termine dell'esame la Commissione giudicatrice compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove, tenendo presente, in caso di parità di punteggio, quanto disposto in atto dall'art. 3 comma 7 della Legge 5 maggio 1997, n. 127, che prescrive la preferenza verso il candidato più giovane d'età.

6. Accettazione

Il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarità degli atti concorsuali ed approva le graduatorie di merito. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in ciascuna graduatoria sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove di esame e al corso di dottorato.

In corrispondenza di eventuali rinunce dei vincitori prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà optare con comunicazione scritta per un solo corso di dottorato.

I candidati italiani vincitori sono ammessi al corso di dottorato previa accettazione, da esprimersi esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo amministrazione@pec.unirc.it entro i termini indicati dal bando.

I candidati stranieri vincitori sono ammessi al corso di dottorato previa accettazione, da esprimersi esclusivamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo protocollo@unirc.it entro i termini indicati dal bando.

In caso di mancato rispetto del termine di cui sopra i candidati vincitori sono considerati rinunciari.

7. Carriera del dottorando

7.1 Immatricolazione

I candidati ammessi alla frequenza del corso di dottorato e che hanno trasmesso come sopra indicato la loro accettazione, dovranno, entro la scadenza indicata dal bando, procedere all'immatricolazione online e inviare la domanda dalla piattaforma ESSE3, dopo averla firmata generata, e comprensiva di tutta la documentazione sotto riportata, i dottorandi italiani esclusivamente attraverso PEC al seguente indirizzo



amministrazione@pec.unirc.it, mentre i dottorandi stranieri, attraverso e-mail al seguente indirizzo protocollo@unirc.it:

I dottorandi vincitori di borsa di studio dovranno:

- a) accedere con le credenziali ricevute in fase di registrazione alla piattaforma ESSE3 <https://unirc.esse3.cineca.it> e cliccare nel menu in alto a sinistra sul tasto “segreteria” e successivamente su “immatricolazione”, quindi seguire le indicazioni richieste dalla procedura.
- b) completata l'immatricolazione, è necessario effettuare il versamento del contributo di immatricolazione al Corso, pari ad € 281,29 (I rata del contributo di euro 265,29 + imposta di bollo virtuale di euro 16,00) e della tassa regionale per il diritto allo studio nell'importo minimo di € 130,00 mediante la procedura “PagoPA” reperibile nell'area riservata di ESSE3. Il versamento della II rata, a saldo del contributo, calcolata secondo classi di valore ISEE previste dall'art. 4 co. 1 Tabella B del Manifesto degli studi, dovrà essere effettuato entro il mese di giugno. I dottorandi, attraverso la piattaforma ESSE3 possono, in via esclusiva, autorizzare l'Ateneo ad acquisire l'ISEE direttamente dalla Banca Dati INPS, attivando l'apposita casella di spunta, in fase di immatricolazione o iscrizione on line. I dottorandi che non attivano la suddetta funzione, saranno collocati automaticamente in massima fascia di reddito. I dottorandi sono tenuti a verificare sulla piattaforma ESSE3:
 - che l'attestazione ISEE riporti la seguente dicitura: “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” specificatamente a favore del Codice Fiscale degli interessati
 - che abbia lo stato di “CONFORME”.
- c) (solo per coloro che hanno dichiarato di conseguire il titolo richiesto per l'accesso entro la data di immatricolazione) autocertificazione diploma di laurea ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
- d) fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria;
- e) scheda fiscale (v. documento “Dottorandi - scheda fiscale modalità pagamento borsa di studio” <http://www.unirc.it/ricerca/modulistica.php>) ;
- f) una dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 contenente le seguenti indicazioni:
 - di non avere già conseguito titolo di dottore di ricerca;
 - di non avere già usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio di Dottorato;
 - di impegnarsi ad effettuare entro il 30 giugno di ogni anno il pagamento della II rata che sarà determinata in base alle fasce di reddito e relativi contributi universitari secondo quanto indicato dal regolamento di Ateneo per la contribuzione studentesca;
 - di impegnarsi a frequentare a tempo pieno ed esclusivo il corso di dottorato di ricerca secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti;
 - di autorizzare alla comunicazione e diffusione di dati personali.
 - di non cumulare la borsa stessa con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.
- g) la ricevuta PDF dell'Iscrizione alla Gestione Separata INPS come lavoratore parasubordinato, per il versamento dei contributi previdenziali derivanti dalla borsa di studio;
- h) (solo per i cittadini non comunitari residenti all'estero) fotocopia del permesso o carta di soggiorno.

I dottorandi ammessi senza borsa di studio dovranno:

- a) accedere con le credenziali ricevute in fase di registrazione alla piattaforma ESSE3 <https://unirc.esse3.cineca.it> e cliccare nel menu in alto a sinistra sul tasto “segreteria” e successivamente su “immatricolazione”, quindi seguire le indicazioni richieste dalla procedura.
- b) completata l'immatricolazione, è necessario effettuare il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio nell'importo minimo di € 130,00 mediante la procedura “PagoPA” reperibile nell'area riservata di ESSE3. Il versamento dell'eventuale differenziale della tassa regionale dovrà essere effettuato entro il mese di giugno. I dottorandi, attraverso la piattaforma ESSE3 possono, in via esclusiva, autorizzare l'Ateneo ad acquisire l'ISEE direttamente dalla Banca Dati INPS, attivando l'apposita casella di spunta, in fase di immatricolazione o iscrizione on line. I dottorandi che non attivano la suddetta funzione, saranno collocati automaticamente in massima fascia di reddito. I dottorandi sono tenuti a verificare sulla piattaforma ESSE3:
 - che l'attestazione ISEE riporti la seguente dicitura: “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” specificatamente a favore del Codice Fiscale degli interessati
 - che abbia lo stato di “CONFORME”.



- c) autocertificazione diploma di laurea ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 (solo per coloro che hanno dichiarato di conseguire il titolo richiesto per l'accesso entro il 31.10.2023);
- d) fotocopia (firmata) del documento di identità;
- e) fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria;
- f) (solo per i cittadini non comunitari residenti all'estero) fotocopia del permesso o carta di soggiorno;
- g) dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 contenente le seguenti indicazioni:
- h) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno ed esclusivo il corso di dottorato di ricerca secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei Docenti;
- i) di non essere/ di essere dipendente presso.... e di allegare il provvedimento di concessione dell'aspettativa/congedo straordinario;
- j) di autorizzare alla comunicazione e diffusione di dati personali.

All'atto della pubblicazione dell'esito della selezione, i vincitori, se lavoratori dipendenti devono richiedere al datore di lavoro (pubblico o privato) di essere collocati in aspettativa/congedo straordinario. Per tali studenti l'immatricolazione verrà accolta con riserva e resterà sospesa fino alla presentazione del provvedimento di collocazione in aspettativa/congedo straordinario per la frequenza del dottorato.

La mancata iscrizione entro i termini prescritti dal bando, comporta la decadenza e determina lo scorrimento della graduatoria in favore del primo candidato idoneo, secondo l'ordine di idoneità della graduatoria.

7.2 Iscrizione agli anni successivi al primo

I Dottorandi iscritti al secondo e terzo anno sono tenuti a formalizzare l'iscrizione e a versare i relativi contributi universitari secondo quanto indicato dal Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca, come segue:

- a) **entro il 30 novembre** di ogni anno sarà necessario provvedere al pagamento della prima rata, pari, per tutti i dottorandi che non siano esonerati, ad € 411,29, composta dal COA (euro 265,29), dall'imposta di bollo virtuale (euro 16,00) e della tassa regionale per il diritto allo studio nell'importo minimo (€ 130,00).

I dottorandi che intendano fruire di riduzioni di tasse, che avranno effetto solo sulla seconda rata, attraverso la piattaforma ESSE3, dovranno autorizzare l'Ateneo in via esclusiva ad acquisire l'ISEE direttamente dalla Banca Dati INPS, attivando l'apposita casella di spunta, in fase di immatricolazione o iscrizione on line. I dottorandi che non attivano la suddetta funzione, saranno collocati **automaticamente** in massima fascia. I dottorandi sono tenuti a verificare sulla piattaforma ESSE3:

- che l'attestazione ISEE riporti la seguente dicitura: *"si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario"* specificatamente a favore del Codice Fiscale degli interessati
- che abbia lo stato di **"CONFORME"**.

- b) **entro il 30 giugno** di ogni anno sarà necessario provvedere al pagamento della seconda rata, calcolata secondo classi di valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) secondo quanto rappresentato all'art. 4 co. 1 Tabella B, del Regolamento di Ateneo per la contribuzione studentesca. In caso di mancata autorizzazione a tenere conto dell'ISEE, la seconda rata sarà calcolata nella misura massima.

7.3 Adempimenti per l'esame finale e il conseguimento del titolo

Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.

E' condizione per l'ammissione del dottorando all'esame finale per il conseguimento del titolo l'aver maturato i crediti previsti dal piano formativo predisposto dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato.

Il Collegio dei Docenti, **entro il 15 ottobre** dell'ultimo anno di corso, valuta l'attività svolta e la bozza di tesi di ogni Dottorando e ammette o meno i Dottorandi alla sottomissione della tesi ai Valutatori esterni.



Il verbale del Collegio dei Docenti è trasmesso dal Coordinatore al settore competente dell'Amministrazione centrale **entro il 31 ottobre**, al fine del necessario inserimento dell'appello nella piattaforma online.

I Dottorandi, **entro il 30 novembre** del terzo anno, devono inoltrare al Rettore, attraverso la prevista piattaforma, apposita istanza di ammissione all'esame finale o di proroga.

I Direttori dei Dipartimenti su proposta del Collegio dei Docenti, **entro il 5 novembre**, nominano con proprio decreto per ogni Dottorando tre Valutatori esterni (due effettivi e un supplente) e lo trasmettono al Coordinatore del Corso di Dottorato.

I Valutatori sono docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere o internazionali, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I Valutatori esterni possono valutare le tesi anche per più dottorandi purché operanti nello stesso settore scientifico disciplinare della tesi di dottorato.

I Dottorandi, **entro il 10 novembre** (per la prima sessione) o **entro il 10 maggio** (per la seconda sessione), provvedono alla trasmissione al Coordinatore del formato elettronico della tesi corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese e dalla relazione sulle attività svolte nel triennio e sulle eventuali pubblicazioni.

Il Coordinatore del Corso di Dottorato, **entro il 15 novembre** (per la prima sessione) e/o **entro il 15 maggio** (per la seconda sessione), provvede all'invio ai Valutatori esterni, del formato elettronico della tesi corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese e dalla relazione sulle attività svolte nel triennio e sulle eventuali pubblicazioni.

I Valutatori sono tenuti **entro il 15 dicembre** dell'anno di conclusione del Corso (per la prima sessione) o **entro il 15 giugno** (per la seconda sessione) a trasmettere al Coordinatore del Corso di Dottorato e per conoscenza al Direttore del Dipartimento di riferimento, al Coordinatore della Scuola di Dottorato e al settore competente dell'Amministrazione centrale, il giudizio analitico scritto sulla tesi e la proposta di ammissione alla discussione pubblica, per la prima sessione d'esame, o il rinvio, per un periodo non superiore a sei mesi, per la seconda sessione d'esame, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi Valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

I Dottorandi ammessi dai Valutatori alla prima sessione d'esame, prevista **entro il 30 aprile**, e quelli ammessi alla seconda sessione d'esame, prevista **entro il 31 ottobre**, devono consegnare al Coordinatore del Corso di Dottorato, rispettivamente **entro il 25 gennaio** ed **entro il 25 luglio**, una copia cartacea e tre su CD/DVD della tesi definitiva. La tesi definitiva in formato cartaceo deve essere firmata dal Dottorando, dal Coordinatore del Corso di Dottorato, dal Tutor e/o dall'eventuale Co-Tutor. Il CD/DVD deve contenere un unico file in formato PDF con la tesi definitiva. Su ogni CD/DVD, oltre che sulla copertina, deve essere stampato quanto indicato nel frontespizio della tesi: Università, Dipartimento, titolo del Corso di Dottorato, Dottorando, Coordinatore, Tutor, Co-Tutor, titolo della tesi e settore scientifico disciplinare. I Coordinatori trasmettono al settore competente dell'Amministrazione centrale dell'Università la copia cartacea e le tre copie su CD/DVD delle tesi definitive dei dottorandi ammessi alla prima sessione d'esame, **entro il 31 gennaio**, e di quelli ammessi alla seconda sessione d'esame, **entro il 31 luglio**.

La discussione pubblica della tesi di dottorato per entrambe le sessioni d'esame si svolge innanzi alla stessa Commissione. Al termine della discussione, la tesi di dottorato, con motivato giudizio collegiale scritto, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. Il titolo di Dottore di ricerca è conferito dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

L'assenza alla discussione della tesi è giustificabile solo ed esclusivamente in caso di grave malattia da comprovare con idonea documentazione. I Dottorandi che si trovino nelle predette situazioni sono ammessi a sostenere la discussione della tesi nella sessione successiva. Qualora l'assenza si verifichi nella seconda sessione, il Collegio dei docenti, con motivata deliberazione, può disporre il rinvio dell'esame finale al ciclo successivo dello stesso Corso di Dottorato. L'ingiustificata assenza alla discussione della tesi comporta la decadenza dal diritto di conseguire il titolo di Dottore di ricerca.



Coloro che abbiano conseguito il titolo di Dottore di ricerca devono consegnare **entro il 5 maggio**, se il conseguimento è avvenuto nella prima sessione d'esame, ed **entro il 5 novembre**, se il conseguimento è avvenuto nella seconda sessione d'esame, al Coordinatore amministrativo del Sistema Bibliotecario di Ateneo un CD/DVD contenente: (1) file in formato PDF della tesi definitiva; (2) file in formato Word dell'abstract della tesi in italiano e in inglese; (3) file in formato Word con cinque parole chiave della tesi, in italiano e in inglese, ai fini dell'inserimento nell'Archivio istituzionale online open access di Ateneo.

Entro trenta giorni dall'ultima sessione d'esame finale, l'Università provvede al deposito della tesi in formato digitale nella banca dati ministeriale e all'invio della stessa alle Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e di Firenze.

Il diploma originale di dottorato (pergamena) è rilasciato, in unico esemplare, su richiesta dell'interessato.

8. Borse di studio

Le borse di studio vengono assegnate ai candidati utilmente collocati in graduatoria secondo l'ordine definito dalla Commissione. A parità di merito è preferito il candidato più giovane d'età.

Le borse di dottorato su fondi di ateneo o comunque su fondi non Comunitari non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, eventualmente con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei Dottorandi. Per le borse di dottorato su fondi comunitari si applica quanto disposto dal Regolamento Unione Europea del 18.07.2018 n. 1046, art. 191 "*Principio del divieto di cumulo e divieto del doppio finanziamento*", pertanto tali borse di dottorato non sono compatibili con altre borse di studio, a qualsiasi titolo conferite.

È fatto divieto ai beneficiari di borse di studio di cumulare redditi di qualsiasi provenienza che possono determinare il venir meno dello stato di disoccupazione o inoccupazione, come definiti dall'art. 4, lett. a) del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, modificato con d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, in relazione alla definizione della soglia annuale di reddito, deve essere mantenuto per tutta la durata della borsa, pena la decadenza e il rimborso dei ratei percepiti.

Le borse di studio sono incompatibili, pena la decadenza dal godimento delle stesse e con l'obbligo alla restituzione dei ratei percepiti, con:

- a) lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa/congedo straordinario senza assegni;
- b) attività di industria e commercio;
- c) contratti stipulati con l'Università a qualunque titolo ad eccezione di quelli per attività di tutorato;
- d) ogni altra attività che richieda l'apertura di partita IVA.

Le borse di studio finanziate da altri Atenei, Enti pubblici o privati possono essere vincolate allo svolgimento di specifici programmi di ricerca, se previsti in convenzione, e il mancato rispetto di quanto stabilito in convenzione produce la perdita del beneficio della stessa con conseguente obbligo di restituzione di tutti i ratei di borsa percepiti.

L'erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza e attività di studio e di ricerca effettivamente svolti.

Le borse di studio hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, a condizione che il Dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente e verificate secondo le procedure stabilite dal Collegio dei Docenti, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.

L'importo annuale della borsa di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca è determinato nelle misure di cui al Decreto Ministeriale n. 247 del 23 febbraio 2022, in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.

La borsa di studio nell'ambito del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fatte salve successive ulteriori modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.

Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un Corso di Dottorato di ricerca, anche per un solo anno o frazione di esso, non può fruirne una seconda volta.



8.1 Le Caratteristiche delle borse di studio cofinanziate nell'ambito dei D.M. 351/2021, D.M. 352/2021, D.M. 117/2022, D.M. 118/2022, D.M. 629/2024 e D.M. 630/2024

Gli interventi oggetto del finanziamento di cui al 629/2024 e al 630/2024, dovranno essere:

- a. coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;
- b. orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target eventualmente assegnati all'Investimento nei termini stabiliti dal Piano;
- c. conformi al principio "*non arrecare un danno significativo*" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01);
- d. idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;
- e. a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

8.2 Maggiorazione periodo estero

I Dottorandi possono svolgere parte della propria attività formativa e di ricerca presso altre Università, Istituti, Laboratori di ricerca o Centri di alta qualificazione professionale, italiani o stranieri. Per periodi di formazione all'estero singolarmente non superiori a sei mesi è sufficiente l'autorizzazione del Coordinatore del Corso di Dottorato, mentre per periodi di durata superiore è necessaria l'autorizzazione del Collegio dei Docenti. Per i periodi di permanenza all'estero autorizzati la borsa di studio è incrementata del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, se previsto dal bando di ammissione. Tale periodo può essere esteso fino a un massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in [co-tutela](#) con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del Regolamento di ateneo. Non è previsto l'incremento della borsa per frazioni di mesi e, per poter beneficiare di tale maggiorazione, il Dottorando deve svolgere un periodo all'estero non inferiore ad un mese. L'erogazione dell'incremento della borsa per la permanenza all'estero avviene previa autorizzazione del Coordinatore o del Collegio dei Docenti. Qualora il finanziamento delle borse provenga da convenzioni o accordi con altri enti, l'incremento della borsa per la permanenza all'estero sarà effettuato dietro presentazione di un'attestazione del responsabile della sede ospitante, con l'indicazione del periodo effettivamente svolto presso l'Ente stesso.

Lo svolgimento del periodo estero è consentito, previa autorizzazione, a tutti i dottorandi con o senza borsa, che per poter beneficiare della maggiorazione del 50% devono farne richiesta al Coordinatore del Corso di dottorato. L'autorizzazione del Coordinatore (per i periodi fino a sei mesi) o del Collegio dei Docenti (per i periodi superiori a sei mesi) è inviata attraverso il protocollo informatico del Dipartimento, sede amministrativa del Corso di dottorato almeno 30 giorni prima della partenza unitamente alla lettera dell'ente estero di invito o di accettazione ad ospitare, contenente l'indicazione esatta del periodo da svolgere all'estero e della sede (dal GG/MM/AAAA al GG/MM/AAAA). Per lo svolgimento del periodo all'estero è necessario effettuare un accordo di cooperazione con l'ente ospitante secondo il format pubblicato nella [modulistica](#) a seconda della tipologia di finanziamento. L'autorizzazione, l'invito o l'accettazione e l'accordo di cooperazione devono essere coerenti e quindi devono contenere le stesse date di inizio e fine attività all'estero. I dottorandi entro 15 giorni dal rientro in sede dovranno inviare per email (scuoladottorato@unirc.it) l'accordo di cooperazione comprensivo di tutte le firme richieste nello stesso e l'attestazione firmata dell'ente ospitante (su carta intestata) di pieno svolgimento delle attività con l'indicazione esatta delle date di inizio e fine attività coerentemente con quanto previsto nell'autorizzazione del Coordinatore o del Collegio.

8.3 Budget 10%

A ciascun Dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, adeguato rispetto alla tipologia di Corso di Dottorato e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Per poterne beneficiare il singolo Dottorando deve presentare richiesta al Tutor rappresentandone la necessità ai fini dello



svolgimento dell'attività di ricerca e quantificando la relativa spesa. Il Tutor, valutata tale richiesta, presenta al Coordinatore una adeguata dichiarazione che dimostri la necessità dell'attività e della spesa che devono essere strettamente inerenti al programma specifico dell'attività del Dottorando, chiedendo la relativa autorizzazione. Il budget aggiuntivo del 10% è previsto per i Dottorandi ai fini dello svolgimento delle seguenti attività:

- a) Partecipazione a convegni e seminari o, inoltre, per trasferte e missioni, con rimborso delle eventuali spese di iscrizione, spese di viaggio, vitto e alloggio, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia per il personale docente;
- b) Partecipazione a corsi di lingua straniera con rilascio di certificazione, preferibilmente entro il II anno di corso;
- c) Acquisto di materiale bibliografico, hardware, software e strumenti/attrezzature di supporto all'attività di ricerca, preferibilmente entro il II anno di corso;
- d) Disseminazione dei risultati della ricerca, ad esempio attraverso la pubblicazione di lavori scientifici.
- e) Pagamento di tasse di iscrizione e/o di frequenza a master e corsi di specializzazione.

Il budget aggiuntivo del 10% è erogato dal Dipartimento di riferimento a rimborso delle spese sostenute e rendicontate e a conclusione della attività e/o acquisto previa esibizione di appositi documenti contabili. Tale budget aggiuntivo non può in nessun caso superare la quota del 10% dell'importo annuale della borsa di studio. Al fine di consentire la liquidazione delle spettanze ai Dottorandi, l'Area Risorse Finanziarie e Bilancio dell'Amministrazione centrale dell'Università trasferisce annualmente ai Dipartimenti le risorse previste in bilancio per la copertura del budget del 10%. I singoli Dipartimenti trasmettono annualmente agli Uffici amministrativi centrali dell'Università il rendiconto analitico delle attività svolte dai Dottorandi che hanno beneficiato di tale budget.

Eventuali fondi residui sulla quota del 10% non usufruiti dai dottorandi aventi diritto e che hanno concluso la frequenza al corso dottorale, rimangono a disposizione del Dipartimento nell'apposito capitolo di spesa e possono essere utilizzati per la copertura delle spese di cui ai punti a), b), c), d) del presente paragrafo, per i dottorandi in proroga previa autorizzazione del Tutor e del Coordinatore del Dottorato, ovvero, possono essere utilizzati dal Coordinatore per attività di funzionamento del Dottorato previo parere favorevole del Collegio dei Docenti.

I dottorandi regolarmente iscritti ad anni successivi al primo che non hanno usufruito del budget del 10% negli anni precedenti possono usufruire, previa autorizzazione del Tutor e del Coordinatore, dell'importo residuo ad essi destinato entro il terzo anno di frequenza del corso dottorale.

Il materiale inventariato acquistato sui fondi del 10% attribuiti ai dottorandi, resta successivamente al conseguimento del titolo, nella proprietà del Dipartimento sede amministrativa del Dottorato.

9. Periodi di attività obbligatori in Impresa

I dottorandi beneficiari di borse di studio cofinanziate nell'ambito dei D.M. 351/2021, D.M. 352/2021, D.M. 117/2022, D.M. 118/2022, D.M. 629/2024 e D.M. 630/2024 ad eccezione delle borse nell'ambito del PNRR generiche, devono svolgere, entro la fine del percorso di dottorato, il periodo obbligatorio di studio e ricerca in impresa (minimo 6 mesi e massimo 12 mesi), secondo quanto previsto nel bando di concorso.

Lo svolgimento del periodo in impresa (l'impresa è indicata dal Coordinatore nella piattaforma di rendicontazione ministeriale) deve essere autorizzato dal Coordinatore del Corso di dottorato. L'autorizzazione secondo il format pubblicato nella sezione della scuola di dottorato del sito di ateneo tra la modulistica denominato "[Autorizzazione periodo Impresa](#)" deve essere inviata su richiesta dello stesso Coordinatore attraverso il protocollo informatico del Dipartimento sede amministrativa del Corso di dottorato al Settore Alta formazione alla Ricerca unitamente all'accordo di cooperazione sottoscritto dalle parti.

Il dottorando al termine del periodo in impresa dovrà inviare entro 15 giorni dal rientro in sede per email (scuoladottorato@unirc.it) l'attestazione firmata rilasciata dall'impresa (su carta intestata) di pieno svolgimento delle attività con l'indicazione esatta delle date di inizio e fine attività coerentemente con quanto previsto nell'autorizzazione del Coordinatore.



10. Obblighi generali

L'ammissione al Corso di Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio.

I Dottorandi, con o senza borsa di studio, hanno l'obbligo di frequentare con le modalità e i tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti tutte le attività didattiche e formative previste dal programma del Corso di Dottorato per l'intera sua durata, maturando entro tale periodo tutti i crediti previsti dal piano formativo predisposto dal Collegio. Il Dottorando non può essere contemporaneamente iscritto ad un altro Corso di Dottorato.

Alla fine di ciascun anno di Corso i Dottorandi sono tenuti a presentare una relazione dettagliata sulle attività formative e di ricerca svolte, in base alla quale il Collegio dei docenti riconoscerà l'effettiva acquisizione dei crediti prevista dal piano formativo ed esprimerà una valutazione di merito, disponendo l'ammissione all'anno successivo.

Alla fine del terzo anno di Corso i Dottorandi sono tenuti a presentare una relazione dettagliata sulle attività formative e di ricerca svolte nell'arco del triennio e la bozza della tesi, in base alla quale il Collegio dei docenti riconosce l'effettiva acquisizione dei crediti previsti dal piano formativo ed esprime una valutazione di merito, disponendo la sottomissione della tesi ai Valutatori.

L'insufficiente numero di crediti acquisiti e/o la valutazione negativa comporta la decadenza dal Corso di Dottorato con perdita della eventuale borsa di studio e restituzione delle rate percepite nell'anno in corso.

10.1 Obblighi specifici relativi ai percorsi di dottorato cofinanziati nell'ambito dei D.M. 351/2021, D.M. 352/2021, D.M. 117/2022, D.M. 118/2022, D.M. 629/2024 e D.M. 630/2024

In aggiunta agli obblighi previsti per i dottorandi di cui al paragrafo 10, i vincitori delle borse di studio cofinanziate nell'ambito dei D.M. 351/2021, D.M. 352/2021, D.M. 117/2022, D.M. 118/2022, D.M. 629/2024 e D.M. 630/2024, dovranno:

- produrre con cadenza semestrale un report recante l'indicazione dell'impegno temporale (articolato in mesi in impresa, in sede e all'estero, se previsto) e una sintesi delle principali attività svolte. La rendicontazione avverrà attraverso l'apposita piattaforma on line e utilizzando la modulistica ivi presente. Sarà cura del Coordinatore del corso di dottorato, attraverso la medesima piattaforma, verificare e validare quanto indicato dal dottorando;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa NextGenerationEU, riportando nella documentazione l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Programma, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Inoltre, è fatto obbligo ai medesimi, pena la revoca della borsa, di:

- realizzare il percorso di dottorato in maniera conforme rispetto al progetto ammesso al finanziamento, salvo preventiva richiesta e successiva concessione della necessaria autorizzazione da parte del MUR;
- svolgere, entro la fine del percorso di dottorato, il periodo obbligatorio di studio e ricerca all'estero (minimo 6 mesi e massimo 18 mesi);
- svolgere, entro la fine del percorso di dottorato, il periodo obbligatorio di studio e ricerca in impresa (minimo 6 mesi e massimo 12 mesi), nell'ambito delle borse finanziate nell'ambito del D.M. in riferimento ai programmi dedicati al PNRR;
- svolgere, entro la fine del percorso di dottorato, il periodo obbligatorio di studio e ricerca in impresa (minimo 6 mesi e massimo 12 mesi), nell'ambito delle borse finanziate nell'ambito del D.M.

11. Tasse e contributi



I dottorandi beneficiari di borsa di studio sono tenuti, per ogni anno di frequenza, al versamento dei relativi contributi come specificato al paragrafo 7.2.

I dottorandi non beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento di tasse o contributi a favore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, fatto salvo il versamento della tassa regionale e l'imposta di bollo assolta in modo virtuale di euro 16,00 che deve essere effettuato entro il 30 novembre di ogni anno.

La tassa e i contributi sopra indicati sono soggetti ad eventuali variazioni a seguito di determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte successivamente all'adozione del presente Regolamento. Eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo e comportano l'adeguamento d'ufficio.

Il pagamento del contributo di iscrizione, se effettuato oltre i previsti termini di scadenza, è assoggettato ad una indennità di mora di euro 40 fino al 30° giorno di ritardo, di euro 80 dal 31° al 60° giorno di ritardo e di euro 120 dal 61° giorno di ritardo.